CAMERA DEI DEPUTATI N. **4879**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1998

(Relatore: **BARTOLICH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 maggio 1998 (v. stampato Senato n. 2879)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VELTRONI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4879 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

BARTOLICH, *Relatore*.

ALLEGATO

La proposta di concludere un accordo di cooperazione turistica tra Italia e Marocco è stata presentata dalle competenti Autorità marocchine, per il tramite della nostra ambasciata a Rabat, nel maggio del 1996.

La richiesta è stata opportunamente valutata nei suoi risvolti di politica generale e nei suoi aspetti tecnici.

Questo Ministero, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ha convenuto sulla opportunità di dare un seguito favorevole alla proposta. È stato pertanto predisposto un progetto di accordo che è stato concordato con i nostri Dicasteri competenti e con la Parte marocchina e che ha ottenuto l'approvazione di tutte le Parti coinvolte.

Nell'Accordo in parola, Italia e Marocco fanno stato dell'importanza della mutua collaborazione nel settore del turismo, anche nel quadro della cooperazione euromediterranea, riconoscono il rilievo che il turismo riveste nelle rispettive realtà sociali anche come mezzo di migliore conoscenza e comprensione tra i due popoli.

Le Parti contraenti pongono in evidenza l'effetto di promozione e sviluppo che le attività turistiche svolgono nelle rispettive economie e sottolineano il valore aggiunto che la cooperazione bilaterale è in grado di apportare alle attività collegate al turismo nei due Paesi.

L'Accordo, che delinea il quadro generale delle relazioni bilaterali nel campo del turismo, prevede specificatamente il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel settore in parola. In tale contesto, si precisa che i programmi di collaborazione e di ricerca per lo sviluppo del settore turistico e alberghiero (articolo II) rientrano nelle ordinarie attività, previste dalla normativa in vigore, delle Amministrazioni competenti e del Dipartimento del turismo. In particolare, la partecipazione ai corsi di formazione professionale, la concessione di borse di studio, nonchè lo scambio di esperti (articoli IV e V) verranno consentiti soltanto previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente.

Peraltro, lo svolgimento di missioni tecniche e la cooperazione per la salvaguardia degli edifici storici (articolo III) rivestono carattere eventuale e non richiedono quantificazione degli oneri, mentre la costituzione degli uffici di rappresentanza turistica è a carico degli operatori privati e, quindi, non vengono previste spese aggiuntive.

Poiché, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-4879-A
Lire 500